



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 1875 del 02/03/2018

All'Assessore Regionale del Territorio ed
Ambiente

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

All'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

assessore.energia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Ambiente

dra@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Energia

dipartimentoenergia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

direttore.dar@regione.sicilia.it

Ai Sigg. Dirigenti Referenti tecnici

LORO SEDI

**Oggetto: Report del Gruppo misto Stato-Regioni, della Commissione Ambiente e Energia, del
1 marzo 2018, ore 11.00, tenutasi presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Conferenza Stato-Regioni, via della Stamperia, 8, Roma.**

Il giorno 1 marzo 2018 alle ore 11.00 presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, si è tenuta una riunione tecnica di Gruppo misto Stato-Regioni, per l'esame del seguente provvedimento:

Parere, ai sensi dell'articolo 25, comma 6 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sullo "schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante adozione delle linee guida per la dismissione delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse".

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT);
- i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni;
- i rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di: Abruzzo, Sardegna (Ufficio di Roma, per conto del Coordinamento della Commissione Ambiente ed Energia) e degli uffici di Roma delle regioni: Calabria, Campania e Sicilia.

Per la Regione Siciliana presente il funzionario Dott.ssa Daniela Di Maio referente del Dipartimento Affari Extraregionali - Ufficio di Roma.

La riunione è stata coordinata dalla dott.ssa Marcella Grana, Dirigente del Servizio III "Attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica", in qualità di responsabile dell'istruttoria della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.

La Coordinatrice della riunione, dott.ssa Grana, dopo una breve introduzione ha passato la parola alla Regione Sardegna che, nella persona della dott.ssa Federica Arangino (per conto della Commissione Ambiente e Energia - CAE).

Regione Sardegna, Dott.ssa Arangino: ha fatto presente che poiché, la nota di convocazione non è stata indirizzata al giusto coordinamento che è quello dell'Ambiente della CAE (incardinato presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente), ma a quello dell'Energia, non è stato possibile avviare la rituale istruttoria di condivisione con le Regioni sul tema.

Tuttavia, essendo nel frattempo stato acquisito indirettamente un documento formulato dalla Regione Abruzzo sulla questione (che viene consegnato in copia durante la riunione), si è concordato di esaminarne il contenuto e si è proceduto al confronto con i Ministeri presenti.

Prima di procedere nell'analisi delle proposte emendative formulate dalla Regione Abruzzo è intervenuta la dott.ssa Marina Sacco del MISE, al fine d'inquadrare il provvedimento.

MISE, dott.ssa Marina Sacco: ha fatto presente che per l'elaborazione delle Linee Guida in discussione è stato costituito un Gruppo di lavoro (istituito a valle della legge n. 104/2017), formato dai rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), del MIBACT, della Direzione Generale per la Sicurezza – Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse e della Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche del MISE. Ha evidenziato che tale approccio di condivisione è risultato fondamentale per l'elaborazione degli aspetti trasversali che riguardano tematiche ambientali (in particolare, quelli relativi alla Valutazione d'Impatto Ambientale riportati negli articoli 14 e 16), che sono stati analizzati di concerto con il MATTM e quelli legati alla tutela del patrimonio culturale ed alla salvaguardia degli aspetti archeologico-marini, analizzati assieme al MIBACT, soprattutto per la parte che riguardava la redazione degli Allegati. Fondamentale è stato, altresì, il dialogo avviato con le principali associazioni di settore (Assomineraria) e ambientaliste. Ha evidenziato, tuttavia, che non sarà possibile rispettare la data del 30 marzo 2018 prevista nelle Linee guida, la cui data slitterà al “*primo 30 marzo utile*”, ossia al primo 30 marzo successivo all'entrata in vigore delle stesse. In ultimo, ha rilevato che il testo inviato ed attualmente all'esame, non è ancora definitivo, ma deve essere ancora raffinato con il contributo del MIBACT e sottoposto ad una valutazione conclusiva della parte ministeriale.

Si è quindi passati alla lettura e valutazione punto per punto degli emendamenti proposti dalla Regione Abruzzo (**allegato 1**) esposte dal proprio rappresentante, non ancora condivise con le altre regioni, che in parte sono state accolte dal MISE come sotto specificato:

Testo base inoltrato dal MISE	Emendamenti Regione Abruzzo	Valutazione del MISE
<p>Art. 4. Chiusura mineraria dei pozzi</p> <p><i>1. Un pozzo sterile, o esaurito o comunque non utilizzabile, o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, deve essere chiuso minerariamente secondo la procedura prevista dal DPR 886/1979 e dalle indicazioni del Ministero dello sviluppo economico</i></p> <p><i>2. Nell'ambito delle operazioni di chiusura mineraria di cui al comma precedente la colonna di rivestimento, le colonne intermedie e la colonna di produzione devono essere rimosse al di sotto del fondo</i></p>	<p>1° comma: Viene chiesto di specificare i criteri su cui si basa un pozzo sterile o esaurito o, comunque, non utilizzabile; chiarire se tali criteri vengono stabiliti dall'UNMIG.</p> <p>Per i pozzi non idonei vengono stabiliti i tempi di bonifica, messa in sicurezza e</p>	<p>Accoglibile ma nelle “definizioni”</p> <p>Il 1° comma, in modo sufficientemente chiaro demanda esplicitamente al d.P.R. n. 886/1979 (cd Legge mineraria) la disciplina e la procedura per identificare gli specifici casi in cui un pozzo possa essere definito “sterile” o “esaurito”, ascrivendo precisi obblighi in capo al titolare del pozzo che ha l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione in ordine ai quantitativi prodotti. In ogni caso comprendendo l'esigenza</p>

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 – Fax 091 7075455

Via Marghera 36 – 00185 Roma – Tel. 06 49272722 – Fax 06 49272745

E-mail: dipartimento.affariextraregionali.roma@regione.sicilia.it

Il Dirigente dell'U.O: Dott.ssa Margherita Cappelletti – Tel. 06 49272725

E-mail: margherita.cappelletti@regione.sicilia.it

<p>marino mediante taglio e recupero.</p> <p>3. L'abbandono delle piattaforme e delle infrastrutture connesse è proibito.</p> <p>4. In deroga al comma 3, può essere autorizzato da parte dell'Amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10 commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.</p> <p>=====</p> <p>=====</p> <p>Vengono rilevati dei refusi in relazione agli articoli sopra richiamati da correggersi nel senso di seguito rappresentato:</p> <p>4. In deroga al comma 3, può essere autorizzato da parte dell'Amministrazione competente un riutilizzo alternativo, quando siano accertati i requisiti e le garanzie di cui all'articolo 8, comma 2 e all'articolo II commi 4, 5 e 6, o una rimozione parziale delle piattaforme o delle infrastrutture connesse.</p>	<p>smantellamento?</p> <p>4° comma: sostituire "in deroga al comma 3" con "In deroga al comma 1 "Alla fine del comma, dopo connesse aggiungere: in coerenza con il riutilizzo alternativo".</p>	<p>di far chiarezza sul punto, si ritiene di poter chiarire tali aspetti nelle "definizioni".</p> <p>Non accoglibile</p> <p>La fattispecie delle deroghe è infatti già prefissata dalla citata legge Mineraria, (D.P.R. n. 886/1979).</p>
<p>Art. 5. Aggiornamento dell'elenco delle piattaforme in dismissione</p> <p>1. Le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e DGSAIE l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti.</p>	<p>1. Le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dello Sviluppo Economico DGS-UNMIG, alla Sezione UNMIG competente e DGSAIE l'elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie, comunicando il periodo durante il quale saranno svolti i lavori di chiusura mineraria ed allegando una relazione tecnica descrittiva sullo stato degli impianti con allegati fotografie, planimetrie e prospetti, dichiarando lo stato di sicurezza degli impianti</p>	<p>Accoglibile</p>

<p>3. La DGS-UNMIG pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle presenti linee guida.</p>	<p>fino alla chiusura.</p> <p>Si deve attendere il 30 giugno 2018 per avere l'elenco aggiornato delle piattaforme?</p>	<p>Accoglibile</p> <p>La scadenza slitterà in considerazione della data di entrata in vigore delle presenti Linee Guida.</p>
<p>Art. 6 Relazione Tecnica Descrittiva</p> <p>Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5 comma 1, la società titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale è installata la piattaforma o infrastruttura connessa da dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse).</p>	<p>Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 5 comma 1, la società titolare della concessione mineraria nell'ambito della quale è installata la piattaforma o infrastruttura connessa da dismettere presenta documenti e disegni aggiornati utili ai fini della definizione degli interventi (pesi, layout, disegni as-built, etc.) e delle loro condizioni di sicurezza che garantiscano dall'inquinamento e i risultati delle ispezioni di superficie e subacquee della piattaforma finalizzate alla definizione dello stato attuale degli impianti e delle strutture (condizioni strutturali della sovrastruttura e delle strutture immerse).</p>	<p>Accoglibile</p>
<p>Art. 8 Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse per scopi diversi dall'attività mineraria.</p> <p>Possono presentare le istanze di cui al comma 1 società od enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei progetti presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nell'Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna, in caso di conferimento, a costituirle. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività indicate nel progetto di riutilizzo.</p>	<p>Possono presentare le istanze di cui al comma 1 società od enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei progetti presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione Europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nell'Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una</p>	<p>Non Accoglibile</p> <p>in quanto ritenuto assorbito dalla richiesta presenza dei requisiti di capacità economica, finanziaria adeguata richiesta nella prima parte del 2 comma.</p>

	dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna, in caso di conferimento, a costituirle. Dall'oggetto sociale deve risultare la solidità economica che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività indicate nel progetto di riutilizzo.	
<p>Art. 10. Valutazione Impatto ambientale</p> <p>1. Qualora il progetto di riutilizzo della piattaforma e delle strutture connesse in dismissione ricada nel campo di applicazione della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006, il richiedente presenta, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, contestualmente all'istanza di cui all'art. 6 comma 1 delle presenti linee guida, la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle procedure disciplinate ai Titoli III III-bis della Parte II del DLgs n. 152/2006.</p> <p>2. Per progetti per i quali non è prevista la valutazione di impatto ambientale il progetto di riutilizzo è sottoposto a una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006.</p>	<p>Si chiede di rafforzare, come sempre doverosa, la procedura di VIA.</p> <p>2. Per progetti per i quali non è prevista la valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs.152/2006 il progetto di riutilizzo è sottoposto a una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/2006.</p>	<p>Non Accoglibile in quanto ritenuto assorbito dal richiamo esplicito al d.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Non Accoglibile in quanto ritenuto pleonastico essendo tale fonte normativa richiamata esplicitamente a fine periodo.</p>
<p>Art. 12. Cancellazione pertinenza mineraria</p> <p>La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto competente e l'Amministrazione competente, verifica la rimozione eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di cessazione dell'attività mineraria e di cancellazione della relativa pertinenza.</p>	<p>La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto competente e l'Amministrazione competente, verifica la rimozione eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di cessazione dell'attività mineraria e di cancellazione della relativa pertinenza fino</p>	<p>Non Accoglibile in quanto ritenuto pleonastico essendo tale aspetto già disciplinato dalla già citata legge mineraria (D.P.R. n. 886/1979) che espressamente sancisce che fino a quando sussiste una concessione il titolare ne rimanga custode.</p>

	<p>alla cancellazione delle pertinenze minerarie l'impianto è gestito dalla società concessionaria mineraria che svolge funzioni di custodia.</p>	
<p>Art. 14. Valutazione ambientale del progetto di rimozione.</p> <p>3. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione, la documentazione acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma 1 saranno considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 152/2006.</p> <p>Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione e sia stato già oggetto di una positiva verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli adempimenti di cui al comma 2 saranno espletati dalla società titolare solo qualora il progetto di dismissione risulti difforme da quello già esaminato e valutato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della verifica di ottemperanza della prescrizione. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la società titolare fornirà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'attestazione circa la rispondenza del progetto di dismissione presentato ai</p>	<p>3. Qualora il progetto di rimozione sia oggetto di specifica prescrizione contenuta nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale relativo all'opera in dismissione, la documentazione acquisita e le valutazioni effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del precedente comma 1 saranno considerate anche al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione medesima, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 152/2006, i cui costi sono a carico del proponente.</p> <p>Qualora il progetto (...) Nel caso in cui non siano state apportate modifiche, sei mesi prima dell'avvio dei lavori la società titolare fornirà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'attestazione circa la rispondenza del progetto di dismissione presentato ai sensi dell'art. 14 delle presenti Linee Guida a quello già oggetto di positiva verifica di ottemperanza della relativa prescrizione.</p>	<p>Non Accoglibile in quanto fattispecie già disciplinata dal richiamato d.lgs. n. 152/2006.</p> <p>Non Accoglibile in quanto il d.lgs. n. 152/2006 già disciplina compiutamente l'ipotesi dell'ottemperanza (sia che abbia esito positivo che negativo).</p>

<p>sensi dell'art. 14 delle presenti Linee Guida a quello già oggetto di positiva verifica di ottemperanza della relativa prescrizione.</p>		
<p>Art. 16. Approvazione progetto – autorizzazione all'esecuzione</p> <p>1. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di Porto, e comprende l'eventuale provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare di cui al precedente articolo 14, comma 2 e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di Porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.</p> <p>2. La Sezione UNMIG competente verifica l'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività di rimozione, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.</p>	<p>1. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di Porto, e comprende l'eventuale il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare di cui al precedente articolo 14, comma 2 e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di Porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi, nonché la qualificazione e la esperienza maturata nell'attività.</p>	<p>Accoglibile nel senso di riformulare il periodo come segue:</p> <p>1. L'autorizzazione alla rimozione di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione è rilasciata dalla Sezione UNMIG competente, acquisito il parere della Capitaneria di Porto, e comprende il previsto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, ovvero le eventuali indicazioni in esito alla valutazione preliminare di cui al precedente articolo 14, comma 2 e le prescrizioni inserite nel parere della Capitaneria di Porto e nel provvedimento di accettazione della relazione sui grandi rischi.</p> <p>Questo ultimo inciso non viene ritenuto accoglibile in quanto ritenuto assorbito dal citato d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p>Art. 18. Cancellazione pertinenza mineraria</p> <p>La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto competente, verifica la rimozione della piattaforma e delle infrastrutture in dismissione così come prevista dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'articolo 16 e redige l'attestazione di cessazione dell'attività mineraria e di cancellazione della pertinenza.</p>	<p>La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con la Capitaneria di Porto competente, verifica la rimozione della piattaforma e delle infrastrutture in dismissione così come prevista dal progetto di rimozione autorizzato secondo l'articolo 16 accerta la messa in sicurezza di tutta l'area e redige e redige l'attestazione di cessazione dell'attività mineraria e di cancellazione della pertinenza.</p>	<p>Accoglibile</p>

Terminata l'analisi delle singole proposte emendative formulate dalla Regione Abruzzo e viste le posizioni sopra espresse, dalle quali si evince che il Ministero deve ancora affinare il testo, si concorda di attendere l'invio della versione ministeriale definitiva che sarà trasmessa al Coordinamento Ambiente e al Coordinamento Energia delle Regioni, per il tramite della segreteria della Conferenza Unificata, come sottolineato dalla dott.ssa Grana, coordinatrice della riunione, affinché il testo venga diffuso tra le Regioni, in modo che le stesse si esprimano nel merito in vista di un secondo incontro tecnico conclusivo di confronto con i Ministeri.

Si allega il foglio firme dei presenti alla riunione.

F.to il Funzionario
Dott.ssa Daniela Di Maio

Visto
Il Dirigente dell'U.O.
Dott.ssa Margherita Cappelletti